

Reati ambientali e Riforma Cartabia

Pene sostitutive: una opportunità

A cura di Cinzia Silvestri– Studio Legale Ambiente

Ma avvocato, vado in galera? Speriamo di no, ma forse, dipende.

Dal 30 dicembre 2022 qualcosa è cambiato. La lettura della complessa Riforma Cartabia crea dubbi, confusione e anche un po' di rabbia ma tutto dipende dal ruolo che occupi: se subisci la riforma, se la devi applicare oppure se la devi comprendere.

Tutto ciò coinvolge anche i delitti e le contravvenzioni ambientali (reati) per le quali è prevista la reclusione o l'arresto; pene che sanzionano molti comportamenti "ambientali".

Ebbene tali reati devono essere letti nella nuova ottica e bisogna conoscere la possibilità di poter beneficiare della *sostituzione della pena ovvero del meccanismo di conversione della pena detentiva (reclusione/arresto) in altra pena detta "sostitutiva" che evita il "carcere", per intenderci, che attenua l'impatto della condanna.*

Pensiamo al **reato di omessa bonifica** ex art. 452 terdecies c.p.: *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della **reclusione da uno a quattro anni** e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.*

Questo reato, ad esempio, faticava prima della riforma Cartabia a rientrare nelle pene *sostitutive*, mentre con la riforma ha acquisito maggiori possibilità.

S'intende che l'applicazione delle pene sostitutive deve passare il vaglio del Giudice che ha potere discrezionale di scelta che deve essere motivato (cfr. art. 58 L. 689/81).

Ciò che rileva in questo contesto è che i reati ambientali non soffrono preclusioni e dunque possono essere beneficiati dalle pene sostitutive che, certo, presuppongono che sia intervenuta la condanna.

In particolare:

Un primo esercizio di lettura della Riforma cade sull'articolazione delle nuove **"pene sostitutive delle pene detentive brevi"** (cfr. art. 20 bis codice penale – art. 1 Dlgs.

150/2022) con il richiamo all'art. 53 L. 689/81, sostituito dalla Riforma Cartabia (art. 71 comma 1 lett. cc).

Prima della riforma Cartabia esisteva, nel caso di condanna del presunto reo, la possibilità di *sostituire* la pena detentiva (arresto e reclusione) ritenuta "breve" con:

1. La semidetenzione, se la pena detentiva entro 2 anni
2. La libertà controllata, se la pena detentiva entro il termine di 1 anno
3. La pena pecuniaria, se la pena detentiva entro i 6 mesi.

Se la sentenza di condanna (reclusione o arresto) rimaneva nell'ambito dei 2 anni, il reo aveva la possibilità di accedere alle pene sostitutive e alleggerire la propria posizione.

Ebbene la Riforma Cartabia introduce l'art. 20 bis c.p¹. che indica **nuove** pene sostitutive e **nuovi** limiti di pena; la pena detentiva è considerata "breve" se rimane nell'intervallo da 1 anno a 4 anni; nel previgente sistema, come sopra accennato, l'intervallo temporale scorreva dai 6 mesi ai 2 anni. Dunque, maggiori possibilità di godere del beneficio.

Si aggiunge anche ulteriore *bonus*: se la pena detentiva breve non supera i **due anni**, è concessa la non menzione della condanna nel casellario giudiziale (e non è poco) cfr. art. 175 c.p. comma 3 inserito dalla riforma Cartabia.

Di seguito breve schema riepilogativo:

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ...		
Nuove pene sostitutive (artt. 55,56,56bis,56 quater L. 689/81)	Periodo temporale	Beneficio
1) la semilibertà sostitutiva;	se reclusione e arresto non superiore a 4 anni	Non menzione della condanna, se entro i 2 anni
2) la detenzione domiciliare sostitutiva;	se reclusione e arresto non superiore a 4 anni	

¹ L'articolo 20 bis c.p. deve essere letto in combinato disposto con gli artt. 53 ss. della L. 689/81

AMBIENTE – APPALTI - SICUREZZA SUL LAVORO- RESPONSABILITA' ENTI DLGS. 231/2001

3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;	se reclusione e arresto non superiore a 3 anni	
4) la pena pecuniaria sostitutiva	se reclusione e arresto non superiore a 1 anno	Non menzione condanna se entro i 2 anni

Ebbene. La **relazione** parlamentare alla riforma Cartabia spiega ampiamente i motivi di tale beneficio che trova radici proprio nel PNRR che si ispira alla “**deflazione**” processuale più che alla giustizia sostanziale e alla efficienza processuale.

Recita la Relazione:

*“...Più in generale, la riforma delle pene sostitutive promette positivi effetti di **deflazione processuale e penitenziaria**, inserendosi a pieno titolo tra gli interventi volti a migliorare l’efficienza complessiva del processo e della giustizia penale.*

*Nella prospettiva del processo, la valorizzazione delle pene sostitutive rappresenta, anzitutto, **un incentivo ai riti alternativi**. Basti pensare all’ampliamento dell’operatività del procedimento per decreto (per effetto del raddoppio – da sei mesi a un anno – del limite di pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria, nonché della possibilità di applicare, con il decreto di condanna, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo), ovvero alla possibilità di patteggiare una pena sostitutiva di una pena detentiva fino a quattro anni, con la garanzia di evitare l’ingresso in carcere...”*